

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7107 del 2015, proposto da:

Abbanoa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Macciotta, Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo, con domicilio eletto presso l'associazione professionale Pietrosanti Paparo & Associati, in Roma, Via di S.Teresa, n. 23;

contro

Comune di Maracalagonis, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Rombi, con domicilio eletto presso la signora Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, n. 104;

nei confronti di

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Condominio di Torre Tre Stelle, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Paolina Murrai, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Nuova Associazione Torre delle Stelle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu e Alessandro Dedoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Sardegna – Cagliari, Sezione II n. 00179/2015, resa tra le parti, concernente trasferimento di gestione delle reti idriche;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maracalagonis;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Pietrosanti, Cesare Rombi e Mauro Barberio;

Considerato che esigenze di sicurezza degli impianti inducono a respingere la domanda cautelare e che, tuttavia, la delicatezza delle questioni giuridiche proposte esige una approfondita valutazione che solo un rapido esame della controversia nel merito da parte del giudice di primo grado può garantire;

Ritenuto che nella complessità e parziale novità delle questioni trattate vanno ravvisate eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello.

Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al TAR per la fissazione dell'udienza di merito con priorità.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)